



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

18.07.2016

TRACCIA N° 2

La nostra Carta Costituzionale sancisce all'art. 13 l'inviolabilità della libertà personale e l'inviolabilità del patrimonio ex art. 41. Entrambe le libertà trovano diretta tutela nel codice penale.

In particolare, il reato di estorsione ex art. 629 c.p. punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia, costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Oggetto della tutela causativa giuridica nel caso di estorsione è, appunto, il duplice interesse pubblico della sopra richiamata inviolabilità del patrimonio e della libertà personale.

La condotta di violenza o di minaccia, cumulativamente o in alternativamente tra loro, costituiscono il nucleo essenziale del delitto di estorsione. La minaccia può essere palese ed esplicita, nonché indiretta ed implicita. Infatti, la minaccia tipica può assumere configurazioni diverse, purché siano idonee ad incutere timore, limitando la libertà di autodeterminazione della vittima (Cass. n. 16357/13, n. 24917/13).

Ulteriore elemento costitutivo della fattispecie è l'ingiusto profitto - proprio o di altri - a discapito dell'altro danno. L'ingiusto profitto si individua in qualsiasi

VIOLA
SOTTOCALTO

1

vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intende conseguire, allorché sia fondato su una pretesa non tutelata dall'ordinamento giuridico (Cass. n° 29563/06, n° 2460/91).

Nel caso di specie, Merio e Sempronio, incaricati da Tizio della riscossione di un credito di natura usuraria, sembrano integrare il reato

In più, la costruzione che deve concludendo l'esame dell'art. 629 cp., si deve specificare che la costruzione che deve seguire alla violenza o alla minaccia, attiene all'evento del reato, mentre 'l'ingiusto profitto con altri danno' si atteggia a ulteriore evento. Pertanto, ai fini della consumazione del reato in esame occorre che la violenza o la minaccia raggiungano il risultato di costringere una persona al fare ingiusto. Diversamente, si configura il solo tentativo (Coss., Cass. n° 44319/05, n° 37515/13).

Nel caso di specie, Merio e Sempronio, incaricati da Tizio della riscossione di un credito di natura usuraria, sembrano integrare il reato di cui all'art. 629 cp. In particolare, le condotte da essi poste in essere, consistenti nella ripetuta minaccia di morte - effettuata telefonicamente - al fine di ottenere il pagamento del credito vantato da Tizio nei confronti di Caio, sono proprie dell'articolo sopra esaminato.

Infatti, nel caso in esame la condotta minacciosa risulta ~~la~~ integrata, anche se posta in essere in forma mediata, ovvero a mezzo del telefono. Il fine perseguito è la consegna del denaro ingiustamente richiesto.

La richiesta del denaro, a prescindere dalla presenza della minaccia, ~~è~~ volta a far conseguire rientrare Tizio nella proprietà della somma prestata, è ingiusta. Ciò in quanto sia Merio che Sempronio erano a conoscenza della natura usuraria del credito.

Inoltre, il ripetersi delle telefonate minatorie non dà luogo, nel caso in esame, ad una pluralità di reati, trattandosi di "azione unica", intesa non come atto unitario, ma come una molteplicità di atti che - di retti al conseguimento di un unico risultato - che non registrino sul piano della volontà interruzioni, desistenze o quant'altro - altres non sono che una modalità esecutiva della condotta delittuosa (così, Cass. n° 7555/14, n° 2070/95).

Tuttavia, come sopra accennato, ai fini della consumazione del reato, occorre che il soggetto agente consegua il risultato del profitto tramite costrizione. Tale circostanza nel caso di specie non avviene: Merio e Sempronio non ottengono il pagamento di quanto chiesto con minaccia.

Pertanto, per quanto attiene alle condotte sin qui esaminate, gli indagati risponderanno del reato di tentativo di

estorsione.

Tuttavia, Merio e Sempromio hanno posto in essere ulteriori condotte consistite, dopo una nuova richiesta di pagamento, nel costringere Caio a salire su un'autorettina, nonché nel cagionare allo stesso lesioni personali. Quindi lo minacciavano nuovamente.

Sicché il reato di estorsione è un reato complesso, si pone il quesito se le condotte appena descritte rientrano nella fattispecie ex art. 629 cp in virtù di quel meccanismo di "fusione in un'unica figura criminosa di fatti costituenti ^{autonomi} enti autonomi reati" (cass. n. 16618/90) ex art. 84 cp, o se, diversamente, integrino autonomi fatti di reato.

Ad una prima lettura, la condotta secondo cui Merio e Sempromio obbligano Caio a salire in macchina sembra rientrare nella fattispecie disciplinata dall'art. 605 cp del sequestro di persona che punisce chiunque privi taluno della libertà personale. Tuttavia, a parere di chi scrive, la condotta sopra richiamata risulta essere assorbita da quella propria del reato estorsivo. In tal senso appare opportuno richiamare una pronuncia giurisprudenziale in tema di rapina, secondo la quale "la privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina e rimane in esso assorbita solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione

Scuola di Diritto Avanzato

www.scuoladirittoavanzato.com

ex art. 582 comma 2 op. La condotta integra, quindi, un nuovo ed autonomo reato rispetto all'art. 629 op in quanto la condotta di violenza viene in esso "interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale; in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati" (Cass. n. 16658/2014).

Per quanto sopra, concludendo, Merio e Scupaglio potranno dover rispondere dei reati ex artt. 609 e 582 comma 2 op, in concorso ex art. 110 op, e legati dal vincolo di continuazione ex art. 81 comma 2 op.

In ultimo, si ritiene opportuno di dover proavvertire gli indagati della possibilità che una delle condotte sopra esaminate possa integrare anche la fattispecie delittuosa ex art. 605 op, qualora il giudice non reputi tale condotta assorbita ^{in quelle} dell'art. 629 op.

AL LAVORO N. 342

SI ASSEGNA IL 30/10/16 (TRUBA)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

S

Scuola di Diritto Avanzato

www.scuoladirittoavanzato.com